

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le operazioni (i) d'offerta per l'acquisto in denaro di obbligazioni (ii) di emissione di obbligazioni e (iii) d'offerta pubblica di sottoscrizione di azioni debbano essere considerate come «operazioni globali» ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) risultante dall[e] cause *Isabele Gielen*, causa C-299/13⁽¹⁾, e *Air Berlin*, causa C-573/16⁽²⁾.
- 2) Se la nozione di «formalità connesse» a cui si riferisce l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della⁽³⁾, del Consiglio, del 1[2] febbraio 2008, debba essere interpretata nel senso che in essa rientra la prestazione di servizi d'intermediazione finanziaria accessori alle operazioni (i) d'offerta per l'acquisto in denaro di obbligazioni (ii) di emissione d'obbligazioni e (iii) d'offerta pubblica di sottoscrizione di azioni.
- 3) Se l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/7/CE, del Consiglio, del 12 febbraio, possa essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione dell'imposta di bollo a commissioni percepite per servizi d'intermediazione finanziaria, prestati da una banca, relativi (i) al riacquisto di strumenti di debito (ii) all'emissione e messa in circolazione di titoli negoziabili e (iii) all'aumento di capitale per sottoscrizione pubblica delle azioni emesse, ricomprendendo tali servizi l'obbligo d'identificare e prendere contatto con gli investitori, in modo da distribuire i valori mobiliari, ricevere gli ordini di sottoscrizione o di acquisto e, in determinati casi, acquistare i valori mobiliari oggetto dell'offerta.
- 4) Se la risposta alle questioni di cui ai punti precedenti differisca a seconda che la prestazione dei servizi finanziari sia imposta per legge o sia opzionale.

⁽¹⁾ EU:C:2014:2266.

⁽²⁾ EU:C:2017:772.

⁽³⁾ Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 2008, L 46, pag. 11).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 28 giugno 2022 — «DEVNIA TSIMENT» AD / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi»

(Causa C-428/22)

(2022/C 389/05)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente: «DEVNIA TSIMENT» AD

Resistente: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi»

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia, nonché alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, a norma delle quali le persone che, a fini produttivi, hanno realizzato acquisti intracomunitari di coke di petrolio ai sensi del punto 3.4.23 dell'allegato A al regolamento (CE) n. 1099/2008 possono essere obbligate a creare riserve di sicurezza.

- 2) Se il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, a norma delle quali i tipi di prodotti di cui devono essere create e mantenute riserve di sicurezza, sono limitati a una parte dei tipi di prodotti di cui all'articolo 2, lettera i), della direttiva in combinato disposto con l'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.
- 3) Se il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, a norma delle quali la realizzazione di acquisti intracomunitari o l'importazione di uno dei tipi di prodotti indicati nell'articolo 2, lettera i), della direttiva in combinato disposto con l'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 da parte di una determinata persona comporta l'obbligo di creare e mantenere riserve di sicurezza di un altro diverso tipo di prodotto.
- 4) Se il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, a norma delle quali una persona è tenuta a creare e mantenere riserve di un prodotto che non utilizza nell'ambito della sua attività commerciale e che non è collegato a tale attività, fermo restando che tale obbligo comporta anche un considerevole onere finanziario (che, in pratica, ne rende impossibile il rispetto), poiché detta persona non dispone del prodotto, né lo importa o detiene.
- 5) In caso di risposta negativa a una delle domande: se, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che l'importatore di un determinato tipo di prodotto può essere obbligato unicamente a creare e mantenere riserve di sicurezza dello stesso tipo di prodotto che è stato oggetto dell'importazione.

⁽¹⁾ GU 2009, L 265, pag. 9.

⁽²⁾ GU 2008, L 304, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 4 luglio 2022 — R.M. e E.M. /
Eesti Vabariik (Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Amet)**

(Causa C-437/22)

(2022/C 389/06)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrenti in cassazione: R.M. e E.M.

Controinteressata e danneggiata: Eesti Vabariik (Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Amet)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in circostanze come quelle del procedimento principale, emerga dall'articolo 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 18 dicembre 1995, in combinato disposto con gli articoli 56, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con l'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ⁽³⁾ della Commissione, dell'11 marzo 2014, un fondamento avente efficacia giuridica diretta per chiedere ai rappresentanti di una persona giuridica beneficiaria, che hanno fornito intenzionalmente false dichiarazioni al fine di ottenere con la frode una sovvenzione, la restituzione di tali aiuti finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ottenuti in modo fraudolento.